



# Sdoganati anche in Italia i motoveicoli ad uso speciale per uso negozio

Il Food truck, a tre ruote, arriva anche in Italia

Con decreto dirigenziale n. 315 del 07 agosto 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai **motoveicoli a tre ruote ed i quadricicli ad uso speciale ad uso negozio**.

I motoveicoli, caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all'attività di vendita al dettaglio, **sono classificati ad uso speciale per uso negozio, ai sensi dell' articolo 53, comma 1, lettere g) e h) del nuovo codice della strada**, al pari di quanto era già previsto per gli autoveicoli e i rimorchi ad uso speciale dall'art. 54, comma 1. lettera g) e dall'art. 56 comma 2, lettera d).

Per tali mezzi, occorre l'omologazione, in conformità ai veicoli L5, L6 e L7, a seconda della morfologia e della massa del veicolo; la postazione deve essere idonea e l'attrezzatura (che può essere costituita da scaffalature, banconi, celle frigorifere ecc), deve essere installata permanentemente e chiusa in una struttura durante il trasporto.

Altre prescrizioni riguardano la tara e la portata che deve essere annotata nella carta di circolazione.

Naturalmente gli esercenti per poter effettuare la vendita con detti veicoli dovranno munirsi:

- di **autorizzazione** per il commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b), - non alimentare;
- di **autorizzazione + SCIA** per notifica sanitaria (reg. CE 852/04) per il commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b), -alimentare

Inoltre dovranno rispettare l'art.52 del D.Lgs. n. 42/2004 e la regolamentazione locale (tempi di sosta, regolamenti, ordinanze ecc.) nonché le norme sull' autocontrollo haccp, nel caso di vendita alimentare.

Allegati:

- Artt. 53, 54 e 56 C.d.S.;
- Decreto MIT n. 315 del 07 agosto 2018

Mario Serio

Riproduzione riservata

# ***CODICE DELLA STRADA***

## ***DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N° 285***

### ***Articolo 53***

#### ***Motoveicoli***

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
- f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;**
- h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.**

2. Sono altresì considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

### ***Articolo 54***

#### ***Autoveicoli***

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; *(Per effetto della direttiva n.98/14/CE recepita con DM. 4/8/98 questa tipologia di veicoli è stata assorbita nella categoria delle autovetture di cui alla lettera a) quindi questo comma deve essere disapplicato).*

- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;**
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' articolo 61 commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all' articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell' articolo 62 e non superiori a quelli di cui all' articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell' articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

### **Articolo 56**

#### **Rimorchi**

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell' articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell' articolo 54 e dai filoveicoli di cui all' articolo 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;**
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.



# DECRETA

## Articolo 1

### *Classificazione dei motoveicoli per uso negozio*

Sono classificati motoveicoli ad uso speciale per uso negozio, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettere g) e h) del nuovo codice della strada, i motoveicoli a tre e quattro ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all'attività di vendita al dettaglio

## Articolo 2

### *Rispondenza a norme generali*

I motoveicoli per uso negozio, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali L5e, L6e e L7e di cui all'articolo 47 comma 2 lett. a) del nuovo codice della strada.

## Articolo 3

### *Caratteristiche costruttive specifiche*

I motoveicoli ad uso speciale per uso negozio debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma,

  
Il Direttore Generale  
(dott.ing. Sergio Dondolini)



## **ALLEGATO TECNICO**

### **1. CLASSIFICAZIONE**

La classificazione motoveicoli ad uso speciale per uso negozio, è da attribuirsi esclusivamente ai motoveicoli a tre e quattro ruote, come definiti all'art. 2 del presente D.D., atti a realizzare un'idonea postazione di vendita e dotati di attrezzatura permanentemente installata che, durante la marcia del veicolo, deve essere contenuta in una struttura chiusa.

L'attrezzatura di cui sopra può essere costituita da scaffalature, banconi, celle frigo, etc., in funzione della particolare tipologia della merce destinata alla vendita.

### **2. DEFINIZIONE DI TARA E PORTATA**

Per i veicoli in oggetto, la tara deve intendersi massa totale a terra del veicolo allestito dichiarata e verificata in sede di visita e prova, mentre la portata è pari a zero.

In conformità all'art. 200 comma 3 del Regolamento di esecuzione, ai motoveicoli a tre ruote ed ai quadricicli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%